

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 12/05/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 135/L/2022

OGGETTO: DECRETO RIAPERTURE – COME CAMBIA LO SMART WORKING: DALLA PROROGA DEL REGIME SEMPLIFICATO AI LAVORATORI FRAGILI

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, è stata prorogata, fino al **31 agosto 2022**, la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al **lavoro agile in forma semplificata** senza bisogno di stipula degli accordi individuali.

E' quanto previsto da una modifica introdotta al disegno di legge per la conversione del **decreto Riaperture**. Viene, inoltre, prorogato, dal 31 marzo al **30 giugno 2022**, il diritto dei dipendenti, pubblici e privati, "fragili" di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima.

In sede referente per la conversione in legge del decreto Riaperture (D.L. n. 24/2022), sono stati aggiunti all'art. 10 alcuni commi che prorogano i termini di utilizzo del lavoro agile e ripropongono le misure a favore dei lavoratori cosiddetti "fragili".

Smart working semplificato

Per i lavoratori del settore privato le disposizioni dell'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 18/2020, in materia di lavoro agile continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

Fino a tale data, per i datori di lavoro privati rimane l'unico obbligo di comunicare, in **via telematica**, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando l'apposito programma presente nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (**cliclavoro**).

Lavoratori fragili

I commi da 1-bis a 1-quater, anch'essi aggiunti in Commissione lavoro, ripropongono alcune disposizioni relative ai lavoratori cosiddetti fragili.

E' prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il diritto dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti "fragili" di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima. Si applica il più lungo termine del 31 luglio per alcune categorie di lavoratori di cui al numero 2 dell'allegato B del decreto in esame.

La proroga a favore dei lavoratori fragili riguarda i soggetti in possesso del **riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 e della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

E' prorogata dal 31 marzo 2022 al **30 giugno 2022** la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero.

E' confermato che il suddetto beneficio è subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il periodo di assenza dal servizio, nell'ambito della fattispecie oggetto della tutela, è prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o

delle certificazioni dei suddetti organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione, sono equiparati ai periodi di degenza ospedaliera.

Pertanto, detti periodi non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto e non determinano la sospensione dell'indennità di accompagnamento eventualmente spettante.

La proroga di cui al comma 1-bis comporta la proroga anche del diritto ad un rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento del trattamento in oggetto, con riferimento ai casi in cui il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell'INPS fermo restando che il rimborso non è in ogni caso dovuto.

Carenza di personale sanitario e socio-sanitario

Slitta dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** la possibilità di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si è riscontrata nel territorio nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica con l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

Genitori un figlio minore di anni 14

L'art. 10, comma 2, del decreto legge in esame proroga sino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente. La proroga opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Sorveglianza sanitaria

Slitta al **31 luglio 2022** anche l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali assicurando la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci

